

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



COMUNE DI MASSALUBRENSE

Appaltatore:

Elaborato dal Responsabile dell' S.P.P.

Approvato dal Datore di Lavoro

INDICE

1 Premessa.....	3
2 Riferimenti normativi e altri documenti di riferimento.....	3
3 Processo di Valutazione dei Rischi da interferenze.....	4
4 Misure per il governo delle interferenze.....	5

Allegati :

- Verbale di cooperazione e coordinamento;
- Documenti Vari.

1 Premessa

Il presente documento, che sostituisce Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (di seguito denominato DUVRI), si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n° 81/2008, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro. Si tratta di un documento, redatto a cura della Committente, che fornisce indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale nell'espletamento di attività tra loro differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o l'opera con i rischi derivanti dall'esecuzione di tali attività.

Il presente documento indica pertanto le misure adottate per eliminare, e laddove non possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone generati dalle interferenze tra l'attività della Committente e quella dell'Appaltatore. Nel coordinarsi con l'Appaltatore, la Committente assume peraltro una pluralità di oneri: non solo quello di tutelare i lavoratori dell'Appaltatore, ma anche quello di tutelare i propri lavoratori che dovranno svolgere la propria attività in presenza dello svolgimento del lavoro dell'Appaltatore e, da ultimo, anche la sicurezza di terzi che si trovino all'interno dei medesimi ambienti di lavoro.

La Committente, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, predispone il DUVRI sulla base delle informazioni e delle conoscenze relative ai luoghi di lavoro dove i servizi verranno in concreto espletati e alle attività oggetto dell'appalto e lo mette a disposizione dell'Appaltatore che, in considerazione della conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria attività e dalla loro preventiva rappresentazione alla Committente, è tenuto a presentare proposte di integrazione al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base di quanto sopra indicato, della propria esperienza al riguardo e nell'ambito dei doveri di cooperazione e collaborazione reciproca previsti dal succitato art. 26, secondo comma, del decreto legislativo n° 81/08.

In considerazione di quanto sopra, nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalla interferenze presenti nell'effettuazione del servizio.

2 Riferimenti normativi e altri documenti di riferimento

D. Lgs. 81/2008	Attuazione dell' articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Determinazione n. 3/2008 – 5 marzo 2008	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (GU n. 64 del 15-3-2008)
GdL – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	"Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" – 20 marzo 2008

3 Processo di Valutazione dei Rischi da interferenze

Il processo per la valutazione dei rischi da interferenze consta delle seguenti fasi:

- a) *Analisi dell'attività oggetto del contratto o dell'ordine finalizzato all'esecuzione dell'appalto, o dell'opera:*

definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratterizzano i lavori/servizi affidati all'interno dell'azienda all'impresa appaltatrice ovvero al lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre l'individuazione dei casi per i quali si possa ragionevolmente ritenere non essere presenti rischi interferenziali, individuati dalla succitata Determinazione del 5 marzo 2008 inerente la "sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" nelle seguenti ipotesi:

- Le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della Committente;
- I servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche effettuati presso la Committente.

- b) *Valutazione delle interferenze:*

Valutazione preliminare ad opera del Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

- c) *Predisposizione del DUVRI:*

individuazione delle misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. Le direttrici adottate dalla Committente per ottenere una significativa riduzione del rischio da interferenze sono:

- Sfasamento spaziale delle attività interferenti
- Sfasamento temporale delle attività interferenti
- Gestione del rischio di interferenza mediante misure di prevenzione e protezione individuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature.

Come sopra evidenziato – ed in analogia a quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, relativamente ai lavori – è fatto obbligo all'Appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del

lavoro, proposte che formeranno oggetto di valutazione congiunta con la Committente, in conformità al dettato legislativo.

d) *Attuazione del DUVRI (a fronte dell'affidamento del contratto):*

cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione ovvero, ove ciò non è possibile, la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, se durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificati in via preliminare, ovvero la necessità/opportunità di apportare modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione dell'opera o del servizio, il DUVRI sarà aggiornato, anche su proposta dell'Appaltatore, mediante individuazione delle misure migliorative.

A tale scopo la Committente richiede all'Appaltatore la compilazione, all'atto dell'esecuzione dell'appalto, di un "verbale di cooperazione e coordinamento", di cui si propone schema in allegato 1.

Il verbale consta delle seguenti parti:

- ✓ Presa d'atto della documentazione obbligatoriamente presente all'atto dell'avvio dei lavori;
- ✓ Disposizioni di sicurezza che le imprese appaltatrici ovvero i lavoratori autonomi si impegnano ad adottare;
- ✓ Individuazione, ad opera delle imprese esecutrici dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, di eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle regolamentate nei rispettivi DUVRI, connesse alle interferenze venutasi a creare in relazione alla sovrapposizione di più attività.

La sottoscrizione del verbale rappresenta l'attestazione della conformità della procedura aziendale messa in atto per la gestione degli appalti di servizio nel Gruppo UBI nel rispetto degli adempimenti normativi e l'accettazione ad opera delle parti delle disposizioni in esso contenute.

4 Misure per il governo delle interferenze

Vengono di seguito elencate –rif. Tabelle in calce – le misure a carattere specifico adottate, sulla base dell'analisi delle attività oggetto dell'appalto, per la riduzione dei rischi:

- Derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi
- Immessi nel luogo di lavoro della Committente della lavorazione dell'Appaltatore
- Esistenti sul luogo di lavoro della Committente ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore

La Committente nell'affidare ai terzi attività in appalto richiede inoltre che l'Appaltatore espliciti le attività secondo le regole di seguito indicate:

- a) L'Appaltatore, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative provvede ad attuare tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché ad utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli obblighi di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente della Committente, eliminando ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferenze della stessa con quella della Committente e di eventuali altre imprese presenti nei medesimi luoghi di lavoro;
- b) Le lavorazioni oggetto dell'appalto, qualora ciò sia richiesto ai fini dell'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti, devono avvenire in luoghi chiaramente ed idoneamente delimitati. Qualora tali delimitazioni non siano sufficienti a garantire le dovute misure di sicurezza ai lavoratori dell'Appaltatore, o le lavorazioni debbano avvenire in luoghi occupati da lavorazioni della Committente, si provvede alla differenziazione degli orari tra le attività della Committente e quelle dell'Appaltatore.
- c) L'Appaltatore provvede affinché il proprio personale e le persone del cui operato si avvale rispettino tutte le regole interne stabilite dalla Committente, in particolare:
 - Le procedure previste per il controllo degli accessi nonché tutte le limitazioni relative ad eventuali zone ad accesso controllato e/o protette come da normativa interna;
 - Le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza, quali quelle esposte nelle apposite bacheche ovvero, in caso di emergenza connessa ad evento rapina, le disposizioni impartite dal personale della Committente;
- d) L'Appaltatore provvede affinché il proprio personale e le persone del cui operato si avvale rispettino tutti i comportamenti mirati a prevenire situazioni di pericolo, da adottarsi nello svolgimento delle attività nei locali in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto, quali quelli di seguito elencati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - Non ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza,

- Non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte di potenziale pericolo per il luoghi di transito,
- Non lasciare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, segnalare la presenza del pericolo e interdire il passaggio a terzi,
- Non utilizzare abusivamente materiali e/o attrezzature della Committente,
- Adottare cautele per evitare incidenti per caduta di oggetti dall'alto, inciampo, cadute verso il basso o il vuoto, mediante la posa della prevista segnaletica o l'interdizione dei locali o degli spazi di lavoro;
- Non accumulare scorte di materiale all'interno dei locali della Committente.

5 Scheda: Manutenzione ordinaria e straordinaria – Servizio Mensa Scolastica

FASI OPERATIVE	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Manutenzione giardini e Decespugliamento</p>	<p>La mancata identificazione degli operatori da parte dei dipendenti del Committente innalza i rischi derivanti da accessi non autorizzati.</p>	<p>Gli operatori dotati di idonei D. P.I. devono essere identificabili tramite tessera di riconoscimento e/o cartellino con foto</p>
	<p>La mancata programmazione temporale delle attività innalza il rischio organizzativo.</p>	<p>Il fornitore consegna al Committente l'elenco degli operatori che effettuano il servizio e comunica tempestivamente eventuali variazioni.</p>
	<p>Il rischio da interferenza è da ritenersi BASSO visto che l'orario lavorativo dei dipendenti comunali è dalle ore 08:00 alle ore 14:00 mentre quello della Coop. Sociale la Coccinella è dalle ore 05:00 alle ore 11:00 e quindi la probabilità da interferenza sui luoghi di lavoro è MOLTO BASSA.</p>	<p>Il Committente e il fornitore definiscono la frequenza e gli orari del servizio (come da contratto).</p>

FASI OPERATIVE	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Manutenzione strade	In caso di emergenza, la presenza di operatori non informati in merito alle procedure in essere, innalza il rischio organizzativo.	Gli operatori del fornitore, all'ingresso del sito della Committente, devono prendere visione delle informazioni esposte nelle apposite bacheche della sicurezza (norme comportamentali a cui attenersi in caso di emergenza, tabella dei numeri utili), nonché dei percorsi di fuga indicati mediante cartellonistica di emergenza.
	Il rischio da interferenza è da ritenersi BASSO visto che l'orario lavorativo dei dipendenti comunali è dalle ore 08:00 alle ore 14:00 mentre quello della Coop. Sociale la Coccinella è dalle ore 05:00 alle ore 11:00 e quindi la probabilità da interferenza sui luoghi di lavoro è MOLTO BASSA.	Il Committente e il fornitore definiscono la frequenza e gli orari del servizio (come da contratto).
	La presenza di operatori non informati in merito alle misure di prevenzione e protezione poste in essere dalla committente innalza la probabilità di rischio.	Il fornitore ha l'onere di informare i propri operatori circa le specifiche misure adottate dalla Committente per la gestione dei rischi connessi alle interferenze e delle situazioni di emergenza. Gli operatori dovranno seguire le disposizioni comportamentali del personale del Committente ed astenersi da iniziative personali e dovranno essere dotati di idonei D. P.I.

FASI OPERATIVE	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p align="center">Servizio Mensa Scolastica</p>	<p>La mancata identificazione degli operatori da parte dei dipendenti del Committente innalza i rischi derivanti da accessi non autorizzati.</p>	<p>Gli operatori dotati di idonei D. P.I. devono essere identificabili tramite tessera di riconoscimento e/o cartellino con foto</p>
	<p>La presenza di operatori non informati in merito alle misure di prevenzione e protezione poste in essere dalla committente innalza la probabilità di rischio.</p>	<p>Il fornitore ha l'onere di informare i propri operatori circa le specifiche misure adottate dalla Committente per la gestione dei rischi connessi alle interferenze e delle situazioni di emergenza. Gli operatori dovranno seguire le disposizioni comportamentali del personale del Committente ed astenersi da iniziative personali e dovranno essere dotati di idonei D. P.I.</p>
	<p>Il rischio da interferenza è da ritenersi MEDIO visto che l'orario lavorativo dei dipendenti comunali è identico all'orario lavorativo della Coop. Sociale la Coccinella e quindi la probabilità da interferenza sui luoghi di lavoro è da ritenersi MEDIA, dato che si tratta solo di alcuni plessi Scolastici che sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro cottura Pulcarelli; - Scuola dell'Infanzia e Primaria Monticchio. <p>Inoltre su alcuni plessi scolastici viene effettuato il trasporto del cibo attraverso un furgone di proprietà del Comune da dipendenti della Coop. Sociale la Coccinella.</p>	<p>Gli operatori dovranno coprirsi le mani con dei guanti, la testa con dei cappelli da cucina ed il corpo con dei grembiuli da cucina per evitare la contaminazione del cibo. Gli operatori dovranno utilizzare idonei D. P.I.</p>

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data _____ presso il sito in oggetto sono riuniti:

- Il datore di lavoro (o il loro incaricato) della impresa esecutrice;
- L'incaricato della Committente per la gestione operativa dell'appalto;
- Il Preposto di filiale il Responsabile dell'emergenza del sito complesso.

Le parti prendono atto:

- Delle attività da effettuarsi all'interno del sito, come descritte in allegato;
- Dei relativi Piani Operativi di Sicurezza (in caso di cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 81/2008);
- Della scheda di valutazione dei rischi del contesto lavorativo;
- Del DUVRI già preventivamente condiviso dall'impresa esecutrice.

Si stabilisce che la impresa esecutrice dovrà:

- Prendersi cura di non causare rischi ai dipendenti della Committente;
- Predisporre la delimitazione dell'area di lavoro per interdire l'accesso al personale non autorizzato;
- Effettuare, ove è possibile, le attività oggetto dell'appalto in orari differenziati rispetto a quelli dei dipendenti della Committente;
- Smaltire i rifiuti eventualmente prodotti, assicurandosi che gli stessi non siano depositati lungo le vie di fuga ovvero non dovranno compromettere gli spazi lavorativi all'interno dell'area;
- Provvedere ove necessario all'integrazione della cartellonistica di sicurezza ed emergenza relativa alla nuova situazione venutasi a creare a fronte dello svolgimento dell'appalto.

Si stabilisce che, prima dell'effettuazione dei lavori previsti dall'appalto, l'incaricato della impresa esecutrice dovrà effettuare un sopralluogo al fine di prendere attenta e completa cognizione degli ambienti in cui lo stesso andrà ad operare. Qualora si rendessero necessarie eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione rispetto a quelle già regolarmente nel DUVRI, anche nell'ipotesi di contemporaneità di più attività nella medesima area di intervento da parte di una pluralità di imprese esecutrici/lavoratori autonomi, le Parti concordano di adottare quelle descritte in allegato 2.

La Committente si impegna a richiedere, per il tramite del responsabile dell'emergenza ovvero dell'incaricato della Committente per la gestione operativa dell'appalto, l'osservanza, da parte della impresa esecutrice, delle disposizioni di sicurezza sopra indicate e delle misure di prevenzione e protezione previste per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. In caso di mancato rispetto delle stesse da parte della impresa esecutrice ovvero del lavoratore autonomo, dovrà essere tempestivamente interessato il Servizio di Prevenzione e Protezione .

La impresa esecutrice s'impegna, anche in corso d'opera, a comunicare in tempo utile alla Committente, in persona del referente del contratto o di altro soggetto ad esso riconducibile, eventuali modifiche della propria attività che possano provocare l'insorgenza di rischi non previsti al fine di procedere all'integrazione del presente verbale.

La riunione si chiude con l'accettazione da parte di tutti i soggetti partecipanti delle disposizioni previste in questo verbale

Lì

Per l'Appaltatore :

impresa appaltatrice sig.

Impresa appaltatrice..... sig.

Impresa appaltatrice sig.

Per la Committente (in caso di lavori svolti presso le banche/società del Gruppo):

il Preposto sig.

Il Responsabile dell'Emergenza sig.

L'incaricato della Committente per la gestione operativa dell'appalto sig.

(elenco allegati)

Allegato 1: elenco imprese esecutrici dei lavori (ovvero lavoratori autonomi)

Allegato 2: nuovi rischi derivati dalla contemporaneità di più attività e relative misure di prevenzione e protezione

ELENCO IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI (OVVERO LAVORATORI AUTONOMI)

Ditta:	
Datore di lavoro (ovvero suo incaricato):	
Lavori da eseguire:	

Ditta:	
Datore di lavoro (ovvero suo incaricato):	
Lavori da eseguire:	

Ditta:	
Datore di lavoro (ovvero suo incaricato):	
Lavori da eseguire:	

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NECESSARIE ALLA GESTIONE DI RISCHI DA
INTERFERENZE INDIVIDUATE A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO OVVERO CONNESSE ALLA
CONTEMPORANEITA' DI PIU' ATTIVITA'

Nuovo fattore di rischio	Misure di prevenzione e di protezione adottate	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione